Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 26 febbraio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. 1996.

Approvazione della convenzione relativa alla regificazione del Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1968, che regifica il Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro e che dispone l'approvazione della convenzione;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1945, sull'ordinamento dell'istruzione musicale del Regno;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione, stipulata in data 15 novembre 1940-XIX tra lo Stato rappresentato dal Ministero dell'educazione nazionale, il comune di Pesaro, l'Amministrazione provinciale di Pesaro, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Pesaro, l'Ente provinciale del turismo di Pesaro, la Cassa di risparmio di Pesaro e la Banca popolare di Pesaro per la regificazione del Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di detta città con effetto dal 16 ottobre 1940-XVIII.

Le norme concernenti il passaggio allo Stato del predetto Liceo, lo stato del personale e l'ordinamento dell'Istituto, enunciate nella convenzione, formano parte integrale del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 87. — MANCINI

Convenzione per la regificazione del Liceo musicale pareggiato « Gioacchino Rossini » di Pesaro e la sua trasformazione in Regio Conservatorio.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Nella residenza della Regia prefettura di Pesaro, palazzo del Governo, in questo giorno 15 (quindici) del mese di novembre dell'anno 1940 (millenovecentoquaranta) XIX E. F.

Avanti a me cav. dott. Cesare Augusto Pantanelli fu Antonio Maria, consigliere della Regia prefettura di Pesaro, delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblico-amministrativa, sono comparsi i signori:

1) l'Eccellenza comm. rag. Giovanni Mosconi fu Giacomo, nato a Piacenza, prefetto del Regno, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Pesaro, in rappresentanza dell'Ente;

2) il comm. dott. Giuseppe Petrocchi fu Giov. Batt., nato a Tivoli (Roma), ispettore generale del Ministero dell'educazione nazionale in rappresentanza del Ministero stesso, come da delega 14 novembre 1940-XIX, n. 8800/V;

3) il comm. dott. Stefano Mastrogiacomo fu Salvatore, vice prefetto, commissario prefettizio del comune di Pesaro, in rappresentanza del comune di Pesaro;

4) il cav. dott. ing. Santorelli Renato fu Salvatore, nato a Pesaro, preside dell'Amministrazione provinciale di Pesaro, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale;

5) il cav. dott. Rossi Alfonso fu Giacomo, nato a S. Angelo in Lizzola, vice presidente della Cassa di risparmio di Pesaro, in rappresentanza dell'Ente;

6) il cav. uff. dott. Querci Gino fu Alessandro, nato a Perugia, presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Pesaro, in rappresentanza di tale Ente;

7) il cav. uff. Mariotti Augusto fu Giuseppe, nato a Pesaro, presidente della Banca popolare pesarese, in rappresentanza di detta Banca;

8) il comm. avv Agostino Michelini Tocci fu Domenico, commissario straordinario del Liceo musicale Rossini di Pesaro, in rappresentanza del Liceo musicale Rossini di Pesaro.

I comparsi sono a me personalmente noti e mi hanno esonerato dal chiedere l'intervento dei testimoni per la stipulazione della seguente convenzione tra il Ministero dell'educazione nazionale e gli altri Enti sopra rappresentati.

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII il Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro passa alla diretta dipendenza dello Stato ed assume la denominazione di Regio Conservatorio di musica « Gioacchino Rossini ».

Esso sarà governato con la forma ed i modi prescritti per i Regi Conservatori di musica, dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione artistica, nonchè della presente convenzione.

L'Ente morale eretto con il R. decreto 21 giugno 1869, n. 5164 (serie 2) assume la denominazione di « Fondazione Gioacchino Rossini » coi fini ed obblighi risultanti dalla presente convenzione ed è amministrato sotto la vigilanza del comune di Pesaro e sotto la tutela del Prefetto della provincia di Pesaro, salvo quanto è stabilito dall'art. 7, comma 2.

Le modalità di amministrazione saranno fissate in apposito nuovo statuto che sarà deliberato entro sei mesi dalla data di approvazione della presente convenzione, a mezzo di decreto del Ministero dell'educazione nazionale emanato di concerto col Ministero delle finanze.

Nel frattempo l'Amministrazione continuerà a funzionare secondo le norme dello statuto vigente.

Art. 2.

Le disponibilità delle rendite della Fondazione, che si realizzeranno a mano a mano per estinzione di debiti e pensioni vitalizie, previa detrazione delle somme occorrenti per le spese di cui agli articoli 7, 8, 9 e 18 della presente convenzione, saranno destinate a ricostituire il patrimonio ori-

ginario del lascito, alla concessione di borse di studio, di premi agli allievi più meritevoli, ad esecuzioni che ne avvantaggino la cultura, e ad ogni altra iniziativa atta ad integrare l'opera didattica del Regio Conservatorio e ad esaltare la figura e la memoria del Grande Maestro pesarese.

Art. 3.

Tutte le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio graveranno sul bilancio dello Stato.

Il ruolo organico del personale insegnante è determinato per numero, classe e grado dall'unita tabella contrassegnata con lettera *B*, n. 1, e n. 1-*bis*, compilata conformemente ai dettami dei Regi decreti 11 dicembre 1930-IX, n. 1945, e 28 aprile 1927, n. 801.

Art. 4.

Alle spese di cui all'art. 3 contribuiranno ogni anno:

1) il comune di Pesaro con L. 25.000 (lire venticinquemila);

2) l'Amministrazione provinciale di Pesaro con lire 100.000 (lire centomila);

3) il Consiglio provinciale delle corporazioni di Pesaro con L. 10.000 (lire diecimila);

4) l'Ente provinciale del turismo di Pesaro con L. 3000 (lire tremila);

5) la Cassa di risparmio di Pesaro con L. 15.000 (lire quindicimila);

6) la Banca popolare pesarese con L. 10.000 (lire diecimila).

Totale L. 163.000 (lire centosessantatremila) annue.

I contributi del Comune, della Provincia, del Consiglio provinciale delle corporazioni e dell'Ente provinciale del turismo di Pesaro sono considerati, a tutti gli effetti, spese fisse e di carattere obbligatorio, da essere corrisposte in continuazione per tutta la durata della presente convenzione.

Essi dovranno essere versati nella locale Regia tesoreria a rate semestrali posticipate e propriamente non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di inadempienza degli Enti nei versamenti dei contributi, di cui al precedente comma, il prefetto, nei limiti delle sue competenze e ingerenze promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dell'avvenuta scadenza, del debito per sorte capitale e per interessi di mora.

I contributi di altri Enti e privati, eventualmente concorrenti con una somma una volta tanto, formeranno un capitale col quale saranno acquistati titoli di Stato da essere depositati e vincolati presso l'Amministrazione della « Fondazione Rossini » di cui all'art. 1, la quale è obbligata ad erogare annualmente il relativo frutto secondo la volontà del donatore o del testatore.

Art. 5.

In mancanza del pagamento del contributo da parte della Cassa di risparmio di Pesaro e della Banca popolare pesarese, in difetto di utili annuali, la Fondazione costituita come all'art. 1 dovrà provvedere a reintegrare l'Erario con le proprie entrate per le somme corrispondenti al mancato contributo.

Art. 6.

Dell'Amministrazione della « Fondazione G. Rossini » faranno parte di diritto il presidente oppure il direttore del Regio Conservatorio di musica « G. Rossini » e un rappresentante del Ministero delle finanze.

Art. 7.

La « Fondazione Rossini » mette gratuitamente a disposizione del Ministero dell'educazione nazionale per il Conservatorio di musica « G. Rossini » l'attuale sede, nonchè tutto il materiale mobiliare in dotazione del soppresso Liceo, acquistato o da acquistare, e cioè: strumenti, libri, mobili e suppellettili.

La sede e i materiali predetti, pur essendo proprietà della Fondazione, non potranno essere alienati senza il nulla osta ministeriale e dovranno figurare in apposito inventario sotto la responsabilità del podestà e dei rappresentanti del Regio Conservatorio e del Ministero delle finanze;

Art. 8.

Sono a carico della Fondazione le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, nonchè quelle relative all'acqua potabile ed alla assicurazione contro gli incendi.

Art. 9.

La Fondazione provvederà a riscuotere i crediti ed a pagare i debiti attualmente esistenti, assumerà il carico di tutte le pensioni e le indennità per una volta tanto liquidate e deliberate prima ed in conseguenza del decreto di regificazione.

Art. 10.

Il Ministero dell'educazione nazionale cesserà di pagare l'assegno annuale precedentemente versato al Liceo musicale « G. Rossini ».

Art. 11.

Lo Stato assume, secondo le vigenti norme, il personale di ruolo dell'attuale Liceo musicale « Gioacchino Rossini » che si trovi nelle seguenti condizioni:

per gli insegnanti:

a) che non abbiano compiuti i sessantacinque anni di età a tenore del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1346;

b) che coprano una cattedra esistente nella unita tabella organica *B*;

c) che siano iscritti al P. N. F.;

d) che siano provveduti di regolare titolo di abilitazione, se insegnanti di materie letterarie, di diploma di licenza dell'istrumento in conformità delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1934, n. 977;

e) che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione di ispezione;

per il personale amministrativo e di custodia:

a) che abbiano tutti i requisiti voluti dalle disposizioni vigenti, anche se contenuti in atti amministrativi;

b) che abbiano raggiunto, da almeno un anno, prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, la stabilità nei ruoli dell'attuale Liceo musicale Rossini.

Art. 12.

Al personale insegnante, amministrativo e di servizio, assunto alle dipendenze dello Stato, viene attribuito il grado e lo stipendio iniziale della carriera prevista dalle norme in vigore per il personale di ruolo delle analoghe cattedre o posti nei Regi Conservatori di musica.

Al maestro Riccardo Zandonai sarà conferito « ad personam » il grado 5°.

L'attuale segretario del Liceo musicale « G. Rossini » rag. Goffredo Valentini viene inquadrato in via transitoria nel gruppo *B*, grado 11°.

Art. 13.

Qualora, per effetto dell'inquadramento di cui agli articoli 11 e 12 della presente convenzione, il personale insegnante e di custodia consegua un trattamento economico complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia, inferiore a quello di cui è fornito alla data del passaggio del Liceo musicale « G. Rossini » allo Stato per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata la differenza come assegno « ad personam », non utile a pensione e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo, della indennità di caro-viveri ed ogni altro emolumento che a titolo fisso, continuativo e pensionabile detto personale goda alla data del passaggio del Liceo allo Stato, per servizi inerenti al Liceo stesso.

Art. 14.

Il personale di custodia assunto in servizio dallo Stato non ha diritto di rimanere nello stesso Istituto o nella stessa sede; può però esservi conservato.

Art. 15.

Il personale avventizio, straordinario o comunque non di ruolo, che dalla data di entrata in vigore della presente convenzione presti servizio da almeno un triennio presso la segreteria del Liceo musicale con attribuzioni di concetto o di ordine, verrà sistemato nei ruoli del personale dei Regi Conservatori di musica e delle Regie Accademie di belle arti a prescindere dal limite di età e a domanda previo accertamento per esame da parte del Ministero dell'educazione nazionale e sempre che sia fornito del prescritto titolo di studio ed abbia i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni anche se emanate con atti amministrativi.

A tal fine il detto personale di segreteria sarà conservato in servizio con le attuali rispettive funzioni fino al risultato degli esami.

Parimenti il personale di custodia che presti servizio da almeno un triennio presso il Liceo musicale sarà sistemato nei ruoli del personale dei Regi Conservatori di musica e delle Regie Accademie di belle arti a prescindere dall'età e sempre quando abbia i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni.

Il Ministero dell'educazione nazionale assumerà la spesa dell'assegno pagato nel periodo transitorio nelle misure delle disposizioni vigenti di legge.

Al personale di cui al presente articolo sono applicate le norme di cui al precedente art. 13.

Art. 16.

A tutto il personale proveniente dal Liceo musicale « G. Rossini », all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione, verrà computato agli effetti della carriera, il servizio prestato in qualità di militare od assimilato presso reparti combattenti durante la guerra 1915-1918 e la guerra Italo-Etiopica o O.M.S. Sarà altresì tenuto conto dei diritti spettanti ai mutilati o feriti di guerra, ai decorati di croce di guerra o di medaglie al valor militare; nonchè ai militari, agli invalidi ed ai feriti per la causa nazionale ed agli iscritti al Fascio di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Art. 17.

In applicazione della presente convenzione ed in conseguenza delle annesse tabelle *B* 2 *bis* e 3 *bis*, la tabella prima (1) annessa al R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 960, e successive modificazioni riguardanti il ruolo organico del personale di segreteria, d'ordine e subalterno dei Regi Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, sarà aumentato di un posto di gruppo *A*, grado 11°, di due posti di gruppo *C*, grado 13° e di cinque posti di custodi.

Art. 18.

Le pensioni e le indennità per una sola volta da liquidarsi al personale non inquadrato nei ruoli statali, ai sensi della presente convenzione, saranno liquidate a carico della Fondazione, in base alle norme vigenti al momento della regificazione.

Le pensioni ed indennità per una sola volta da liquidarsi al personale inquadrato nei ruoli statali, che abbia precedentemente prestato servizio pensionabile in qualità di insegnante alle dipendenze del Liceo musicale, saranno liquidate e ripartite fra lo Stato e la Fondazione, a norma dell'art. 49 del testo unico sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, richiamato all'art. 12 del R. decreto 15 maggio 1930, n. 1170.

Il trattamento di quiescenza del personale amministrativo e di servizio proveniente dal Liceo musicale di Pesaro sarà regolato dal citato testo unico approvato dal R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 19.

Nessuna concessione di alloggio potrà essere fatta al personale direttivo o insegnante od amministrativo, salvo al portiere.

Art. 20.

Gli attuali studenti del Liceo musicale « G. Rossini » passano a far parte del Conservatorio di musica, acquistandovi di diritto l'iscrizione all'anno della scuola per il quale sono iscritti.

Art. 21.

La presente convenzione ha la durata di 99 anni (anni novantanove) ed è rinnovabile per tacita riconduzione. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Il presente atto è redatto in carta libera con esenzione dalla tassa di registro e bollo perchè stipulato nell'interesse esclusivo dello Stato.

Ed io sottoscritto consigliere di prefettura, addetto al servizio dei contratti, ho dato lettura di questo atto, dattilografato da persone di mia fiducia su fogli quattro e facciate quattordici, la seguente compresa, alle parti contraenti ed esse lo hanno dichiarato in ogni sua parte conforme a quanto convenuto e viene quindi firmato dai comparenti stessi su ogni foglio in calce assieme a me.

Si omette la lettura degli allegati, consenzienti le parti contraenti.

Firmato:

Giovanni Mosconi
Giuseppe Petrocchi
Stefano Mastrogiacomo
Santorelli Renato
Rossi Alfonso
Querci Gino
Mariotti Augusto
Agostino Michelini Tocci

Cesare Augusto Pantanelli

TABELLA A

Beni patrimoniali - Attività

Terreni	L. 2.148.500 —
Bestiame di scorta	» 135.125 —
Fabbricati	» 4.000.000 —
Titoli pubblici	» 1.549.600 —
Azioni industriali	» 500 —
Mobili e arredi	» 310.502 —
Casa Rossini	» 12.019 —
Biblioteca e strumenti musicali	» 307.876 —
Attrezzi	» 1.700 —
Tempietto Rossiniano	» 24.646 —
Quadri artistici (Museo civico)	» 683.720 —
Crediti chirografari	» 14.813,40
Crediti patrimoniali del comune di Pesaro .	» 267.885,13
	L. 9.456.886,53

Passività

Banca popolare pesarese . .	L. 18.501 —	
Prestito Banca d'Italia . .	» 964.871,60	
		» 983.372,60
Patrimonio netto		L. 8.473.513,93

TABELLA B

Pianta organica transitoria

N. 1:

1 Direttore (ad personam), gruppo *A*, grado 5°.

1 Insegnante di III classe, gruppo *A*, grado 9° — Canto.

8 Insegnanti di IV classe, gruppo *A*, grado 10° — Pianoforte principale - Violino - Violoncello.

4 Insegnanti di V classe, gruppo *A*, grado 11° — Contrabasso - Solfeggio - Pianoforte complementare - Cultura musicale generale.

N. 2:

Amministrazione:

1 Segretario, gruppo *B*, grado 11°.

2 Applicati, gruppo *C*, grado 12°.

Subalterni:

N. 3:

5 Custodi inservienti.

Pianta organica definitiva

N. 1-*bis*:

1 Direttore, classe II, gruppo *A*, grado 6° (iniziale).

1 Insegnante, classe I, gruppo *A*, grado 7° (iniziale) — Composizione.

4 Insegnanti, classe III, gruppo *A*, grado 9° (iniziale) — 1 armonia e contrappunto - 1 storia della musica e bibliotecario - 2 canto.

6 Insegnanti, classe IV, gruppo *A*, grado 10° (iniziale) — 1 pianoforte principale - 1 arpa - 1 violino - 1 viola e violino - 1 violoncello - 1 materie letterarie.

10 Insegnanti, classe V, gruppo *A*, grado 11° (iniziale) — 1 contrabasso - 1 oboe - 1 clarinetto - 1 fagotto - 1 flauto - 1 corno - 1 tromba e trombone - 1 solfeggio - 1 pianoforte complementare - 1 cultura musicale generale.

Amministrazione:

N. 2-*bis*:

1 Vice segretario, gruppo *A*, grado 11°.

2 Alunni d'ordine, gruppo *C*, grado 13°.

Subalterni:

N. 3-*bis*:

5 Custodi.

LEGGE 17 febbraio 1941-XIX, n. 65.

Modificazioni alla composizione del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista è costituito dal Segretario del Partito Nazionale Fascista; dal Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista; dagli Ispettori del Partito Nazionale Fascista; dai Segretari federali preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento e dai Segretari federali « comandati » con incarichi speciali; dal Segretario, dal Vice Segretario e da due Ispettori dei Fasci italiani all'estero; dai Fiduciari nazionali delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri dello Stato, dei postelegrafonici e degli addetti alle aziende industriali dello Stato; dal Presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; dal Presidente dell'Associazione fascista famiglie Caduti - mutilati e feriti per la Rivoluzione; dal Presidente dell'Associazione nazionale combattenti; dai Presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori e dal Presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. Ne fa parte anche il Segretario del Partito Fascista Albanese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 2 gennaio 1941-XIX, n. 66.

Approvazione della convenzione relativa alla regificazione del Liceo musicale pareggiato di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1968 che regifica il Liceo musicale pareggiato di Bolzano e che dispone l'approvazione della convenzione;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1945, sull'ordinamento dell'Istruzione musicale del Regno;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata in data 9 novembre 1940-XIX tra lo Stato, rappresentato dal Ministero dell'educazione nazionale, il comune di Bolzano e l'Ammini-

strazione provinciale di Bolzano per la regificazione del Liceo musicale pareggiato di detta città — con effetto dal 16 ottobre 1940-XVIII — che assume la nuova denominazione di Regio Conservatorio di musica « Claudio Monteverdi ».

Le norme concernenti il passaggio allo Stato del predetto Liceo, lo stato del personale e l'ordinamento dell'Istituto, enunciate nella convenzione, formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 88. — MANCINI

Convenzione per la regificazione del Liceo musicale « G. Rossini » di Bolzano che verrà trasformato in Regio Conservatorio « C. Monteverdi ».

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Nella residenza della Regia prefettura di Bolzano, palazzo del Governo, in questo giorno 9 (nove) del mese di novembre dell'anno 1940 (millenovecentoquaranta) XIX E. F.

Avanti di me dott. cav. Guglielmo Ruffo Della Scaletta di Nicolò, consigliere della Regia prefettura di Bolzano, delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

1) L'Ecc. il gr. uff. dott. Agostino Podestà di Giuseppe, nato a Novi Ligure (Alessandria), Regio prefetto della provincia di Bolzano, che interviene quale rappresentante del Ministero dell'interno;

2) Il comm. dott. Giuseppe Petrocchi fu Giovanni Battista, nato a Tivoli (Roma), ispettore generale del Ministero dell'educazione nazionale, in rappresentanza del Ministero stesso, come da delega in data 7 novembre 1940-XIX, n. 8585, divisione V;

3) Il comm. dott. ing. Carlo Carretto di Giacomo, nato a Villalba (Caltanissetta), preside della provincia di Bolzano, in rappresentanza della stessa;

4) Il comm. Alfredo dei marchesi Clavarino, fu Alfeo, nato a Pisa, podestà del comune di Bolzano, in rappresentanza del Comune stesso.

I comparsi sono a me personalmente noti e mi hanno esonerato dal chiedere l'intervento dei testimoni per la stipulazione della seguente convenzione tra il Ministero dell'educazione nazionale ed il comune di Bolzano:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII il civico Liceo musicale « G. Rossini » di Bolzano, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Regio Conservatorio di musica « C. Monteverdi ».

Art. 2.

Per il mantenimento del Conservatorio il comune di Bolzano corrisponderà allo Stato la somma di L. 260.000 (duecentosessantamila) e l'Amministrazione prov. di Bolzano quella di L. 35.000 (trentacinquemila), in ragione d'anno, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto Reale che approverà e darà pratica esecuzione alla presente convenzione.

Tali contributi sono considerati come spesa di carattere obbligatorio e continuativo per tutta la durata della convenzione e saranno versati in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Il comune di Bolzano inoltre si obbliga a provvedere alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della sede del Conservatorio, a quelle per il riscaldamento, l'illuminazione e assicurazioni incendi e a concedere gratuitamente l'acqua potabile; si impegna, infine, ad estinguere ogni eventuale passività esistente all'atto della regificazione del Liceo musicale « G. Rossini ».

Art. 3.

In caso di inadempienza degli Enti suddetti il prefetto, nei limiti delle sue competenze e delle sue ingerenze, provvederà all'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento di non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito per sorte capitale ed interessi di mora.

Art. 4.

Il comune di Bolzano mette gratuitamente e provvisoriamente a disposizione del Ministero dell'educazione nazionale per il Conservatorio di musica il palazzo di via Mazzini n. 27 (ex Pensione Flora) ed infine tutto il materiale occorrente a dotazione dell'arredamento degli uffici, bibliotecai ed aule scolastiche di detto palazzo, e cioè: mobili, libri, pezzi musicali, suppellettili di ogni genere, come risulterà dall'inventario da redigersi di comune accordo.

L'inventario del materiale mobiliare che dal comune di Bolzano verrà dato in dotazione al Conservatorio alla data della presente convenzione, sarà tenuto separato dall'inventario mobiliare che in seguito verrà acquistato dallo Stato e che resterà proprietario dello Stato stesso.

Il comune di Bolzano si obbliga di concedere, pure gratuitamente e nel minor tempo possibile, l'edificio di piazza Domenicani (ex Scuola industriale) adattato e sistemato per il funzionamento del Conservatorio secondo il progetto redatto dall'Ufficio tecnico municipale di Bolzano e già approvato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 5.

Il Conservatorio oltre al direttore avrà 19 cattedre di ruolo come dall'allegato alla presente convenzione.

Art. 6.

In conformità delle norme e condizioni stabilite dagli articoli seguenti lo Stato assumerà il personale di ruolo del Liceo musicale « G. Rossini » di Bolzano nei rispettivi ruoli del personale dei Regi Conservatori del Regno.

Art. 7.

Lo Stato assume nei ruoli dei Regi Conservatori di musica il suddetto personale del Liceo musicale di Bolzano, che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) per gli insegnanti:

1) non aver compiuto il 65° anno di età a tenore del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1346;

2) coprire una cattedra di ruolo esistente nell'attuale Liceo musicale;

3) essere iscritti al P. N. F.;

4) essere provvisti di regolare titolo di studio abilitazione se insegnanti di materie letterarie, di diploma di licenza dell'istrumento di insegnamento, in conformità delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1934, n. 977;

5) che siano dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale d'ispezione;

6) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

b) per il personale amministrativo e di custodia;

1) essere in possesso di tutti i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

2) aver raggiunto, da almeno un anno, la stabilità nei ruoli del Liceo alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 8.

Alla data di passaggio alle dipendenze dello Stato, all'attuale direttore verrà attribuito il grado ed il trattamento economico di direttore di seconda classe con l'assegnazione dello stipendio iniziale del grado, salvo i successivi aumenti periodici.

Al personale insegnante amministrativo e di servizio assunto alle dipendenze dello Stato, viene attribuito il grado e lo stipendio iniziali della carriera prevista per le analoghe cattedre e posti dei Regi Conservatori di musica ed insieme riconosciuto il diritto al successivo sviluppo di carriera.

Il personale insegnante che ha acquistato il diritto alla stabilità conserverà tale diritto, ferma restando l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 9.

Qualora in dipendenza degli inquadramenti di cui agli articoli 6 e 7 al personale direttivo, insegnante, amministrativo e di custodia venga ad essere attribuito un trattamento economico complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia inferiore a quello complessivamente goduto agli stessi titoli alla data del passaggio del Liceo allo Stato, al personale medesimo verrà conservata la eventuale differenza a titolo di assegno ad personam, differenza non computabile agli effetti della pensione e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia.

Art. 10.

A tutto il personale appartenente al Liceo musicale « G. Rossini » di Bolzano all'atto del passaggio nei ruoli dello Stato, verrà computato agli effetti della carriera il servizio prestato come militare od assimilato presso reparti combattenti durante la guerra 1915-18 e durante il conflitto italo-abissino, e le O.M.S.

Saranno pure riconosciuti i diritti spettanti ai mutilati e feriti di guerra, ai decorati di croce di guerra e di medaglia al valore militare, nonchè ai mutilati, invalidi e feriti per la causa nazionale, agli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Art. 11.

Il trattamento di quiescenza spettante al personale direttivo ed insegnante inquadrato nei ruoli statali che abbia precedentemente prestato servizi pensionabili alle dipendenze del Liceo musicale « G. Rossini » di Bolzano, sarà liquidato e ripartito fra lo Stato e la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali a norma dell'art. 49 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, richiamato dall'art. 12 del R. decreto 15 maggio 1930, numero 1170, nonchè del R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Il trattamento di quiescenza del personale amministrativo e di servizio proveniente dal Liceo musicale di Bolzano, sarà regolato dal citato testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni e dal R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Art. 12.

Lo Stato, oltre ad assumere le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio si obbliga di assegnare al Conservatorio sul proprio bilancio una dotazione annua di L. 15.000 per spese di cancelleria, stampati, posta, ecc., da amministrarsi secondo le norme della contabilità dello Stato.

Art. 13.

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni.

Qualora le parti contraenti intendessero denunciarla, dovranno farlo tre anni prima del termine della convenzione.

Art. 14.

Il Regio Conservatorio di musica « C. Monteverdi » di Bolzano, sarà governato secondo le leggi e i regolamenti sull'istruzione artistica in vigore per i Regi Conservatori di musica, nonchè dalla presente convenzione.

ALLEGATO

Pianta organica del personale insegnante

1 Direttore e 19 Cattedre di ruolo.

Direttore di 2ª classe, grado 6°, gruppo *A*.

1 Professore di 1ª classe, grado 7° iniziale — armonia - contrappunto - fuga e composizione.

3 Professori di 3ª classe, grado 9° iniziale — organo e composizione organistica - canto - storia della musica e bibliotecario.

6 Professori di 6ª classe, grado 10° iniziale — pianoforte (2 cattedre) - violino - viola e violino - violoncello - arpa.

9 Professori di 5ª classe, grado 11° iniziale — contrabasso - flauto - oboe - clarinetto - fagotto - corno - tromba e trombone - solfeggio - cultura musicale generale.

Personale amministrativo e di custodia

1 Vice segretario, gruppo *A*, grado 11°.
1 Alunno d'ordine, gruppo *C*, grado 13°.
2 Custodi.

Ed io sottoscritto, consigliere di Prefettura addetto al servizio dei contratti, ho dato lettura di questo atto dattilografato da persona di mia fiducia su fogli tre, facciate undici, la seguente compresa, alle parti contraenti ed esse lo hanno dichiarato in ogni sua parte conforme a quanto convenuto e viene quindi firmato dai comparenti stessi su ogni foglio ed in calce, assieme a me.

Agostino Podestà
Giuseppe Petrocchi
Carlo Carretto
Alfredo Clavarino
Guglielmo Ruffo Della Scaletta.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941-XIX.
Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937 XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motoveliero *Margherita* di stazza lorda tonn. 139,86, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Mezzina Leonardo fu Corrado, con sede a Molfetta: dalle ore 7 del 18 dicembre 1940.

Motoveliero *Nuovo Impero* di stazza lorda tonn. 117,65, inscritto al Circondario marittimo di Lussinpiccolo, dell'armatore Zoroni Antonia fu Nicolò, con sede a Neresine: dalle ore 10 del 26 ottobre 1940.

Motoveliero *Domenica Elisabetta V* di stazza lorda tonnellate 71,36, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Verni Luigi, con sede a Cattolica: dalle ore 16 del 1° novembre 1940.

Motoveliero *Giovannina Bella* di stazza lorda tonn. 115,04, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Pisani Leonardo, con sede a Molfetta: dalle ore 10 del 28 ottobre 1940.

Motoveliero *Gabriele d'Annunzio* di stazza lorda tonnellate 91,45, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Giammattei Gino, con sede a Fano: dalle ore 17 del 29 ottobre 1940.

Motoveliero *Alessandro* di stazza lorda tonn. 461,71, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Tomei Guido Luigi, con sede a Viareggio: dalle ore 12 del 29 ottobre 1940.

Motoveliero *Domenico F.* di stazza lorda tonn. 98,59, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Agostinelli Domenico fu Federico, con sede a Fano: dalle ore 8 del 28 ottobre 1940.

Motoveliero *Ida Seconda* di stazza lorda tonn. 57,14, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Grisi Nicola, con sede a Pesaro: dalle ore 18 del 28 ottobre 1940.

Motoveliero *Anna Romeo* di stazza lorda tonn. 71,03, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Pecci Colombo, con sede a Rimini: dalle ore 20 del 1° novembre 1940.

Motoveliero *Leonardo da Vinci* di stazza lorda tonnellate 73,28, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Giammattei Colombo & C., con sede a Fano: dalle ore 17 del 31 ottobre 1940.

Motoveliero *Madonna di Tersatto* di stazza lorda tonnellate 87,79, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Dell'Olio Girolamo, con sede a Bisceglie: dalle ore 8 del 25 ottobre 1940.

Motoveliero *Antonio* di stazza lorda tonn. 110,63, inscritto al Compartimento marittimo di Siracusa, degli armatori Fratelli Filippo e Vincenzo Liotta, con sede a Licata: dalle ore 18 del 28 ottobre 1940.

Motoveliero *Peppino* di stazza lorda tonn. 121,95, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, degli armatori Trovato Rocco e Crocifisso di Nunzio, con sede a Gela: dalle ore 8 del 26 ottobre 1940.

Motoveliero *Nilo* di stazza lorda tonn. 108,12, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Arceci Angelo, con sede a Fano: dalle ore 18 del 29 ottobre 1940.

Motoveliero *Famiglia* di stazza lorda tonn. 88,30, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, degli armatori Fratelli Costantini Antonio, Salvatore, Felice, Filippo, Ernesto, Mario e Aldo, con sede a Rimini: dalle ore 15 del 24 ottobre 1940.

Piroscafo *Sabaudia* di stazza lorda tonn. 1590,46, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Dani & C. Società in accomandita, con sede a Genova: dalle ore 17 del 27 ottobre 1940.

Motoveliero *Carlotta G.* di stazza lorda tonn. 65,75, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Gennari Ubaldo, con sede a Pesaro: dalle ore 16 del 21 dicembre 1940.

Piroscafo *Serdica* di stazza lorda tonn. 1533,44, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Achille Lauro, con sede a Napoli: dalle ore 14 del 22 novembre 1940.

Piroscafo *Giovinezza* di stazza lorda tonn. 2362,48, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore D. Tripcovich & C. Società Anonima di Navigazione Rimorchi-Salvataggi, con sede a Trieste: dalle ore 9 del 18 novembre 1940.

Piroscafo *Silvio Scaroni* di stazza lorda tonn. 1367,24, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Zoboli Mario fu Vincenzo, con sede a Genova-Pegli: dalle ore 18 del 19 novembre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1941-XIX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 449.

(668)

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941-XIX.
Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni; contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi da crociera, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motoveliero *Marietta Madre* di stazza lorda tonn. 153,80, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Barraco Francesco fu Ignazio, con sede a Trapani: dalle ore 18 del 13 dicembre 1940.

Motoveliero *Esterina* di stazza lorda tonn. 135,05, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore De Cristoforis Costantino, con sede a Trapani: dalle ore 16 dell'11 dicembre 1940.

Motoveliero *Alfredo* di stazza lorda tonn. 86,17, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Migani Oreste, con sede a Rimini: dalle ore 8 del 17 dicembre 1940.

Motoveliero *Miria* di stazza lorda tonn. 105,17, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Giammattei Virginio, con sede a Fano: dalle ore 13 del 22 novembre 1940.

Motoveliero *Fulvia II* di stazza lorda tonn. 69,50, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Gennari Ubaldo, con sede a Pesaro: dalle ore 8 del 1° dicembre 1940.

Motoveliero *S. Bartolo* di stazza lorda tonn. 38,06, inscritto al Compartimento marittimo di Messina, dell'armatore Virgona Bartolo di Giovanni, con sede a Lipari: dalle ore 11 del 17 dicembre 1940.

Motoveliero *Littorio* di stazza lorda tonn. 93,79, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore Ravalico Domenico fu Nicolò, con sede a Pirano: dalle ore 18 del 20 novembre 1940.

Motoveliero *Maria Bruna* di stazza lorda tonn. 246,32, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Montanari Giannetto, con sede a Fano: dalle ore 17 del 2 novembre 1940.

Motoveliero *Mare Nostrum* di stazza lorda tonn. 135,95, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Altomare Giuseppe, con sede a Molfetta: dalle ore 18 del 6 dicembre 1940.

Motoveliero *Giuseppe C.* di stazza lorda tonn. 78,86, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore Fragiacomo Antonio, con sede a Pirano (Pola): dalle ore 12 dell'11 novembre 1940.

Motoveliero *Trionfo* di stazza lorda tonn. 76,26, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Crosara Giuseppe fu Nicola, con sede a Rimini: dalle ore 16,30 del 7 dicembre 1940.

Motoveliero *Dante Alighieri* di stazza lorda tonn. 74,94, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Furlani Galliano di Costantino, con sede a Fano: dalle ore 16 del 7 dicembre 1940.

Motoveliero *Francesco Garrè* di stazza lorda tonn. 395, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Tomei Umberto, con sede a Viareggio: dalle ore 17 del 18 dicembre 1940.

Motoveliero *Giuseppe Zanni* di stazza lorda tonn. 70,20, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Genestreti Giovenzio fu Raimondo, con sede a Rimini: dalle ore 16 del 6 dicembre 1940.

Motoveliero *Antonia S.* di stazza lorda tonn. 119,07, inscritto al Compartimento marittimo di Chioggia, dell'armatore Scarpa Giuseppe, con sede a Chioggia: dalle ore 11 del 9 novembre 1940.

Motoveliero *Gesù e Maria* di stazza lorda tonn. 237,63, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Abbà Gaspare, con sede a Rimini: dalle ore 8 del 31 ottobre 1940.

Motoveliero *Alas* di stazza lorda tonn. 244, inscritto al Compartimento marittimo di Cagliari, dell'armatrice Società Anonima « Alas-Mare », con sede a Macomer (Nuoro): dalle ore 10 del 15 novembre 1940.

Motoveliero *Sauro* di stazza lorda tonn. 183,65, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Anita Sagramoni, con sede a Viareggio: dalle ore 16 del 7 dicembre 1940.

Motoveliero *Maria R.* di stazza lorda tonn. 71,51, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Urso Maria, con sede a Trapani: dalle ore 9 del 1° dicembre 1940.

Motoveliero *Guglielmo* di stazza lorda tonn. 331,20, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Benedetti Mario, con sede a Viareggio: dalle ore 16 del 7 dicembre 1940.

Motoveliero *Francesco Di Gregorio* di stazza lorda tonnellate 138,63, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Fratelli Di Gregorio, Fernando, Tommaso e Salvatore, con sede a Ortona a Mare: dalle ore 8 del 24 ottobre 1940.

Motoveliero *Argo* di stazza lorda tonn. 104,46, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Tomei Malinverni Pia, con sede a Viareggio: dalle ore 18 del 2 dicembre 1940.

Motoveliero *Trio F.* di stazza lorda tonn. 244,07, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, degli armatori Fratelli Frassinetti Società Imprese Marittime, con sede a Genova-Sampierdarena: dalle ore 12 del 28 novembre 1940.

Motoveliero *Salvatore* di stazza lorda tonn. 64,52, inscritto al Compartimento marittimo di Pizzo, dell'armatore

Iannucci Riccardo fu Raffaele, con sede a Fuscaldo (Cosenza): dalle ore 10 del 1° dicembre 1940.

Motoveliero *Ardito* di stazza lorda tonn. 106,54, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Loffredo Emilio, con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 8 del 26 novembre 1940.

Motoveliero *Stefania* di stazza lorda tonn. 93,28, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Davide Abbà, con sede a Rimini: dalle ore 20 del 24 novembre 1940.

Motoveliero *Teresa Madre* di stazza lorda tonn. 80,47, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Portoghese Giuseppe, con sede a Trapani: dalle ore 18 del 4 dicembre 1940.

Motoveliero *Carmen Adele* di stazza lorda tonn. 81,42, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Andalò Roberto, con sede a Napoli: dalle ore 17 del 26 novembre 1940.

Motoveliero *Angiola Maria C.* di stazza lorda tonn. 65,33, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Cardile Giuseppe, con sede a Rapallo: dalle ore 9 del 29 novembre 1940.

Motoveliero *Tugnin F.* di stazza lorda tonn. 409,64, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, degli armatori Fratelli Frassinetti Società Imprese Marittime, con sede a Genova-Sampierdarena: dalle ore 8 del 30 novembre 1940.

Motoveliero *S. Paolo S.* di stazza lorda tonn. 95, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Sordini Carlo, con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 10 del 27 novembre 1940.

Motoveliero *Lilibeo* di stazza lorda tonn. 191,42, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Vinci Francesco fu Tommaso, con sede a Marsala: dalle ore 8 del 20 novembre 1940.

Motoveliero *Emanuele Ferrigno* di stazza lorda tonnellate 81,13, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Ferrigno Emanuele, con sede a Gela: dalle ore 8 del 24 dicembre 1940.

Motoveliero *Argentario* di stazza lorda tonn. 85,24, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Palombo Pietro, con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 15 del 18 dicembre 1940.

Motoveliero *Serafina Giovanna* di stazza lorda tonn. 70,99, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Comandini Leopoldo fu Giuseppe, con sede a Cesena: dalle ore 16 del 17 dicembre 1940.

Rimorchiatore *Sicam* 42 di stazza lorda tonn. 51,71, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi, con sede a Roma: dalle ore 16 del 25 novembre 1940.

Rimorchiatore *Vega* di stazza lorda tonn. 203,23, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Viglienzone Quintino, con sede a Genova: dalle ore 9,30 del 25 novembre 1940.

Rimorchiatore *Folgore* di stazza lorda tonn. 22,24, inscritto al Compartimento marittimo di Pola, dell'armatore Raza Pierino, con sede a Pola: dalle ore 17 del 28 novembre 1940.

Rimorchiatore *Magellano* di stazza lorda tonn. 51,71, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Davanzali Cesare e Cantoni Ciro, con sede ad Ancona: dalle ore 11 del 25 novembre 1940.

Rimorchiatore *Sebino* di stazza lorda tonn. 34,74, inscritto al Compartimento marittimo di Pola, dell'armatrice Impresa Marittima Babich, con sede a Fiume: dalle ore 9 del 25 novembre 1940.

Rimorchiatore *Loris* di stazza lorda tonn. 16,51, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore D. Tripcovich & C. Società An. Navigazione Rimorchio e Salvataggi, con sede a Trieste: dalle ore 8 dell'11 novembre 1940.

Motonave *Costanza F.* di stazza lorda tonn. 233,88, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, degli armatori Fratelli Frassinetti Imprese Marittime, con sede a Genova-Sampierdarena: dalle ore 16 del 14 ottobre 1940.

Motonave *Adua* di stazza lorda tonn. 400,35, inscritta al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatrice Società An. Compagnia Generale Italiana della Grande Pesca, con sede a Livorno. dalle ore 16 del 12 novembre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1941-XIX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 446.

(669)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 22 febbraio 1941-XIX.

Modificazioni al Bando del 28 ottobre 1940-XVIII relativo alla zona delle operazioni del territorio dei Possedimenti.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 714, che dichiara in stato di guerra i territori della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e dei Possedimenti;

Visto l'art. 2 del Nostro bando del 28 ottobre 1940-XVIII, che determina la zona delle operazioni nel territorio del Regno d'Albania e dei Possedimenti;

Ritenuta la necessità di stabilire la decorrenza della determinazione di zona delle operazioni del territorio dei Possedimenti dal 21 luglio 1940-XVIII;

Ordina:

Art. 1.

I territori dei Possedimenti sono zona delle operazioni a decorrere dal 21 luglio 1940-XVIII, a tutti gli effetti, salvo ai fini dell'applicazione della legge penale militare, la cui decorrenza rimane ferma dalla data della pubblicazione del Nostro bando 28 ottobre 1940-XVIII nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Il presente bando entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
addì 22 febbraio 1941-XIX

MUSSOLINI

(747)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1940-XIX.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) per il quadriennio 1941-1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, relativo alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo - I.N.G.I.C.;

Visto lo statuto dell'Ente predetto, approvato con R. decreto 15 novembre 1937 XVI, n. 2069, modificato col R. decreto 16 giugno 1938-XVI, n. 1065;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2232, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 510, contenente modificazioni alla partecipazione degli Istituti di credito al capitale dell'Istituto Nazione Gestione Imposte di Consumo - I.N.G.I.G.;

Viste le designazioni fatte dalla Direzione generale del Banco di Napoli, dalla Direzione generale del Banco di Sicilia, dal presidente della Banca nazionale del Lavoro e dal presidente dell'Istituto di S. Paolo di Torino;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo I.N.G.I.C. - per il quadriennio 1941-1944, è costituito come appresso:

Presidente:

Ecc. avv. Giovanni Celesia di Vegliasco, Senatore del Regno.

Consiglieri:

1) Ecc. gr. cr. dott. Giuseppe Giovenco, direttore generale dell'Amministrazione civile;

2) Gr. uff. dott. Pietro Giardini, direttore generale dei servizi per la Finanza locale;

3) Gr. cr. dott. Leonida Bonanni, direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in rappresentanza della Cassa stessa;

4) Gr. cr. dott. Vincenzo Rogari, direttore generale del Ministero delle finanze, in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti;

5) Gr. cr. dott. Gaetano Buoncristiano, direttore generale del Ministero delle finanze, in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti;

6) Comm. dott. Giulio Azzolini, direttore capo della Segreteria generale del Banco di Napoli, in rappresentanza del Banco stesso;

7) Cav. rag. Nicola Joubert, direttore del Banco di Napoli, in rappresentanza del Banco stesso;

8) Comm. dott. Manlio Campana, direttore centrale del Banco di Sicilia, in rappresentanza del Banco stesso;

9) Gr. cr. dott. Arturo Osio, direttore generale della Banca nazionale del Lavoro, in rappresentanza della Banca stessa;

10) Comm. rag. Alfredo Longo, direttore generale dell'Istituto di S. Paolo di Torino, in rappresentanza dell'Istituto stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro per l'interno* BUFFARINI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

(751)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura di lepri nella zona di ripopolamento e cattura di Ivrea (Aosta).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1939-XVII con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-1940, nella zona di Ivrea (Aosta), della estensione di ettari 1016;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 15 giugno 1942-XX ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Aosta;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Aosta è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(680)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1941-XIX.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad emettere polizze di assicurazione abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1950.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione ad emettere polizze di assicurazione sulla vita abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1950, in base alle stesse tariffe e condizioni approvate con decreti Ministeriali 8 febbraio 1940-XVIII, 11 maggio 1940-XVIII e 15 febbraio 1941-XIX per le polizze abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1949;

Considerato che le modalità di emissione dei buoni del Tesoro 5 % 1950 sono analoghe a quelle dei buoni del Tesoro 5 % 1949;

Decreta:

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato ad emettere polizze di assicurazione sulla vita abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1950 in base alle tariffe e alle condizioni speciali approvate con decreti Ministeriali 8 febbraio 1940-XVIII, 11 maggio 1940-XVIII e 15 febbraio 1941-XIX per le polizze abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1949.

Roma, addì 19 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(704)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1941-XIX.

Nomina del sig. Romeo Bonifazi fu Girolamo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giorgio Crostarosa, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Romeo Bonifazi fu Girolamo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Romeo Bonifazi fu Girolamo è nominato rappresentante del sig. Giorgio Crostarosa, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

p. Il Ministro: GRASSI

(726)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1941-XIX.

Determinazione dei tipi e delle qualità di seme bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna 1942.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1158, modificato col R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2623;

Sentita la Commissione di cui all'art. 8 del citato R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1942 gli stabilimenti di produzione e vendita del seme bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

a) *Razze gialle pure* - 1° giallo puro indigeno cinturato;

b) *Incroci a bozzolo giallo* - 1° bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo cinturato; 2° bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo sferico; 3° bigiallo chinese femmina gialla cinturata × maschio oro chinese; 4° bigiallo chinese femmina gialla sferica × maschio oro chinese; 5° incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo sferico; 6° incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo cinturato;

c) *Razze pure a bozzolo bianco* - 1° Adrianopoli;

d) *Incroci a bozzolo bianco* - 1° bianchi indigeni (Novi A.XV - Italia 1937 I.R. 37) × bianco chinese, con preferenza per i tipi a bozzolo sviluppato.

Art. 2.

Ragguagliata a 100 la produzione totale del seme bachi, per ognuno degli anzidetti tipi e qualità la produzione dovrà essere delle seguenti percentuali:

a) 1° - 6,50 %;

b) 1° - 47,30 %; 2° - 22 %; 3° - 13 %; 4° - 8,20 %; 5° - 0,75 %; 6° - 0,25 %;

c) 1° - 0,25 %;

d) 1° - 1,75 %.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione qualitativa e quantitativa percentuali fra le varie ditte produttrici ed indicherà a ciascuna di esse la quota proporzionale dei tipi prescritti che è tenuta a produrre in rapporto alla sua produzione totale dell'annata, dandone comunicazione agli Istituti governativi incaricati del controllo.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della particolare sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, le Regie stazioni bacologiche di Ascoli Piceno e di Padova, incaricate del servizio di vigilanza per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia delle denuncie trasmesse all'Autorità giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note fra l'Italia e la Spagna concernente l'Accordo per regolare gli scambi commerciali ed i relativi pagamenti

In data 7 gennaio 1941-XIX, si è proceduto in Madrid fra l'Ambasciatore italiano in quella capitale ed il Ministro degli affari esteri spagnolo ad uno scambio di Note inteso a prorogare fino al 31 dicembre 1941 l'Accordo italo-spagnolo per regolare gli scambi commerciali reciproci ed i relativi pagamenti, firmato in Madrid l'8 maggio 1940.

Lo scambio di Note è del seguente tenore:

L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN MADRID
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI SPAGNOLO

Madrid, 7 gennaio 1941.

Signor Ministro,

Con riferimento all'Accordo fra l'Unione doganale italo-albanese e la Spagna per regolare gli scambi commerciali reciproci ed i relativi pagamenti, firmato in Madrid l'8 maggio 1940, ho l'onore, a nome del mio Governo, di proporre a V. E. di prorogare al 31 dicembre 1941 il termine di scadenza dell'Accordo stesso, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 13, secondo cui, a partire da tale data l'Accordo si considererà tacitamente prorogato di anno in anno se non sarà denunciato due mesi prima di ciascuna scadenza.

Prego V. E. di volermi far conoscere se il Governo spagnolo è d'accordo su quanto precede.

In caso affermativo la presente nota e la risposta che V. E. vorrà farmi pervenire saranno considerate come un accordo concluso e perfetto fra i due Governi.

Vogliate gradire, signor Ministro, le espressioni della mia più alta considerazione.

LEQUIO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI SPAGNOLO
ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA IN MADRID

Madrid, 7 de Enero de 1941.

Señor Embajador,

Tengo la honra de acusar recibo de su comunicación de esta fecha en la que me dice:

« En relación con el Acuerdo entre la Unión Aduanera italo-albanesa y España para regular los cambios comerciales recíprocos y los correspondientes pagos, firmado en Madrid el 8 de Mayo de 1940, tengo a honra proponer a V. E., en nombre de mi Gobierno, la prórroga hasta el 31 de deciembre de 1941, del vencimiento de dicho Acuerdo, sin modificar lo dispuesto por el párrafo 2° de su artículo 13, segun el cual, a partir de dicha fecha se considerará tácitamente prorrogado de año en año si no fuere denunciado con dos meses de anticipación a la fecha de cada vencimiento.

Ruego a V. E. se sirva darme a conocer si el Gobierno español está conforme con lo expuesto.

Caso afirmativo, la presente nota y la contestación que V. E. se digne enviarme se considerarán como Acuerdo concluido y perfecto entre los dos Gobiernos.

Acepte, Señor Ministro, la expresión de mi mas alta consideración ».

En nombre del Gobierno español tengo a honra dar la conformidad del mismo texto que queda transcrito.

Aprovecho esta oportunidad, Señor Embajador, para reiterarle las seguridades de mi alta consideración.

R. SERRANO SUNER

(734)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 febbraio 1941-XIX . N. 44

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7980
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,575
Id. 3,50% (1902)	70,925
Id. 3,00% Lordo	51,325
Id. 5,00% (1935)	90,95
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,975
Id. Id. 5,00% (1936)	93,90
Obbligazioni Venezie 3,50%	93,95
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	95,10
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	94,675
Id. Id. 5 % Id. 1944	96,35
Id. Id. 5 % Id. 1949	97,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco di obbligazioni del Debito redimibile 4,75 %, di serie prima, acquistate per l'ammortamento in conto per l'esercizio 1938-1939, dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato. (Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

TITOLI UNITARI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
102	—	1	1742	—	1
963	965	3	1765	—	1
967	—	1	1767	1768	2
991	993	3	5067	5068	2
1023	—	1	5400	—	1
1025	—	1	5597	—	1
1204	1205	2	5621	—	1
1228	1229	2			

TITOLI DUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
26105	26112	4	49021	49028	4
27031	27032	1	49031	49052	11
28529	28530	1	49055	49084	15
29427	29428	1	49089	49134	23
30717	30718	1	49137	49144	4
30853	30854	1	49147	49166	10
30859	30864	3	49171	49194	12
30989	30990	1	49197	49198	1
30993	30994	1	49201	49212	6
31089	31116	14	49215	49250	18
31119	31126	4	49253	49282	15
31129	31140	6	49285	49298	7
31143	31156	7	49301	49308	4
31159	31160	1	49311	49334	12
31163	31180	9	49337	49340	2
31377	31378	1	49343	49438	48
32715	32720	3	49441	49448	4
32723	32724	1	49451	49488	19
32729	32730	1	49491	49506	8
32733	32734	1	49509	49512	2
32751	32754	2	49515	49548	17
35661	35662	1	49553	49564	6
35739	35740	1	49567	49574	4
36411	36414	2	49577	49580	2
36763	36764	1	49583	49584	1
37023	37026	2	49589	49618	15
38083	38084	1	49621	49656	18
39077	39078	1	49661	49702	21
39525	39526	1	49705	49718	7
39757	39758	1	49721	49728	4
40393	40394	1	49731	49748	9
40895	40896	1	49751	49762	6
41051	41052	1	49765	49776	6
41431	41432	1	49779	49780	1
41605	41608	2	49783	49790	4
41619	41620	1	49793	49800	4
41735	41736	1	49803	49818	8
45589	45590	1	49821	49828	4
45593	45594	1	50873	50876	2
45641	45654	7	50895	50896	1
46199	46202	2	54113	54118	3
47021	47022	1	54123	54128	3
47325	47326	1	69123	69124	1
48045	48046	1	70355	70356	1
48123	48126	2	70367	70368	1
48273	48274	1	70551	70552	1
48371	48372	1	72311	72312	1
49001	49018	9	74927	74928	1

TITOLI DECUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
127911	127920	1	135571	135580	1
129401	129410	1	136761	136850	9
132421	132430	1	137541	137550	1

Dal	al	qantità	Dal	al	quantità
149841	149850	1	164261	164270	1
150171	150180	1	165921	165940	2
153681	153690	1	171371	171380	1
159371	159380	1	185781	185790	1
160131	160140	1	186041	186050	1
160511	160530	2	202871	202900	3
162641	162650	1			

TITOLI VENTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
297881	297920	2	387341	387360	1
308621	308660	2	387521	387540	1
313021	313040	1	387841	387880	2
317301	317520	11	390141	390160	1
317541	317600	3	390481	390500	1
318341	318380	2	405221	405280	3
318401	318420	1	405321	405520	10
318781	318800	1	405541	405600	3
318821	318960	7	405621	405700	4
319101	319120	1	405721	405840	6
321881	321900	1	405861	405900	2
321941	321960	1	405921	405940	1
335941	335960	1	405961	406160	10
342041	342060	1	406181	406260	4
342081	342100	1	406281	406300	1
344761	344780	1	406321	406380	3
354621	354640	1	406401	406480	4
355461	355480	1	406501	406680	9
359581	359600	1	406721	407040	16
364581	364600	1	407061	407140	4
373461	373480	1	413121	413140	1
375041	375060	1	441641	441660	1
381641	381660	1	496761	496780	1
382261	382280	1	509841	509860	1
386761	386820	3	531901	531920	1
386841	386860	1	548001	548040	2
386921	386940	1	548061	548120	3
387001	387040	2	555561	555640	4

TITOLI QUARANTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
701441	701600	4	794841	794920	2
701641	701920	7	794961	795040	2
701961	702080	3	795161	795680	13
702121	702600	12	795721	796080	9
702641	702720	2	796121	796160	1
702761	702920	4	796201	796280	2
703761	703800	1	796321	796480	4
792241	792280	1	796521	796600	2
792321	792360	1	798281	7983.0	1
794601	794720	3			

TITOLI CENTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
850001	850100	1	973601	973800	2
947901	948000	1	977101	977300	2
954301	954400	1	1578501	1578600	1

Il direttore generale: POTENZA

Il capo della divisione Gran Libro: GENTILUCCI.

(765)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

128° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1940, registro 15 Corporazioni, foglio 273, con il quale la concessione perpetua della miniera di zolfo « Iuncio Tumminelli Est » sita in territorio del comune di Caltanissetta, accordata col decreto Ministeriale 1° ottobre 1936 ai condomini rappresentati dal signor Vincenzo Arcarisi, è trasferita e intestata ai condomini della miniera di zolfo denominata « Iuncio Testasecca », rappresentati dal conte Vincenzo Testasecca domiciliato in Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 208, con il quale la concessione perpetua delle sorgenti di acqua termominerale denominate « Bagno Forte e Bagno Dolce », che alimentano lo Stabilimento balneare Terme Contursi o Capasso, sito in territorio del comune di Contursi, provincia di Salerno, accordata al Conservatorio di Santa Rosa, con decreto Ministeriale 27 settembre 1935, è trasferita ed intestata al prof. Pietro Capasso domiciliato in Bagni di Contursi, provincia di Salerno.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 83, con il quale alla Società anonima Puricelli Strade e Cave, con sede a Milano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di asfalto, siti in località denominata « Cese », in territorio del comune di Lettomanoppello, provincia di Pescara.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 82, con il quale alla Società anonima Puricelli Strade e Cave, con sede a Milano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di asfalto siti in località denominata « Cunicella » in territorio del comune di Lettomanoppello, provincia di Pescara.

Decreto Ministeriale 16 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 92, con il quale la concessione della miniera di antracite sita in località denominata « Pian dei Corsi », in territorio del comune di Bormida, provincia di Savona, accordata per la durata di anni dieci al signor Cesare Torrelli con decreto Ministeriale 1° agosto 1939, è trasferita ed intestata alla Azienda Carboni Italiani con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 16 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 98, con il quale alla Società in accomandita Ricerche Minerali (S.I.R.M.) con sede in Piombino, è concessa per la durata di anni quattro, la facoltà di coltivare i giacimenti di scorie ferrifere site in località denominata « Salto alla Ceryia » in territorio dei comuni Castagneto Carducci, Sassetta e Campiglia Marittima, provincia di Livorno.

Decreto Ministeriale 3 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 156, con il quale la concessione della miniera di zolfo denominata « Bosco » sito in territorio del comune di San Cataldo, provincia di Caltanissetta, accordata in perpetuo alla Società anonima Solfifera Siciliana con il decreto Ministeriale 16 novembre 1934, è trasferita ed intestata alla Montecatini, Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 11 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 189, con il quale alla Società anonima Mineraria Melfa, con sede in Napoli via Medina n. 5, è concessa sino al 31 dicembre 1955 la facoltà di coltivare il giacimento di manganese, sito in località denominata « Mortale » in territorio del comune di Casalittico, provincia di Frosinone.

Decreto Ministeriale 12 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 209, con il quale la quota di 6,19 centesimi detratta dalla quota di cointeressenza spettante al signor Licata Salvatore fu Giacomo, sulla concessione temporanea della miniera di zolfo « Montagna Mintini », sita in territorio di Aragona, provincia di Agrigento, è trasferita al signor comm. Papia Lucio in Aragona.

Decreto Ministeriale 12 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 262, con il quale alla Società anonima « Miniera di Lanzi », con sede in Genova, è trasferita ed intestata la concessione temporanea della miniera di piombo e zingo denominata « Lanzi », sita in territorio del comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 183, con il quale la concessione di sfruttamento dei gas naturali della miniera « Bosco », sita nel territorio del comune di San Pancrazio Parmense, provincia di Parma, accordata per la durata di anni 25 all'avv. Giovan Battista Isi con decreto Ministeriale 16 aprile 1935, è trasferita al nome della Società anonima Idrocarburi Vico Fertile (S.A.I.V.), in provincia di Parma.

Decreto Ministeriale 25 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 242, con il quale la facoltà di coltivare i giacimenti di combustibile fossile sito in località denominata « Sicciole », in territorio del comune di Pirano, provincia di Pola, concessa per la durata di anni 50 alla Società anonima Mineraria della Venezia Giulia, è trasferita ed intestata all'« Arsa » Società anonima Carbonifera, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 241, con il quale la concessione perpetua di utilizzare l'acqua termo-minerale

della sorgente denominata « Pezzato », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, della quale è titolare la signorina Elena Pezzato, è trasferita ed intestata al signor Silvio Bison fu Antonio, domiciliato in Abano Terme.

Decreto Ministeriale 11 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 283, con il quale al signor Belcredi Guastone Camillo Augusto fu Pietro, domiciliato in Golferenzo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento sito in località denominata « Vallecrosia », in territorio del comune di Golferenzo, provincia di Pavia.

(732)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca di Milazzo, in liquidazione, con sede in Milazzo (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 3 agosto 1940-XVIII, con il quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Milazzo, società anonima con sede in Milazzo (Messina) e disposta la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme del titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento di pari data con il quale furono nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il dott. Antonino Rjolo, commissario liquidatore, è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Natale Puglisi di Gioacchino, attuale componente il Comitato di sorveglianza della Banca di Milazzo, società anonima in liquidazione con sede in Milazzo (Messina) è nominato commissario liquidatore dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Antonino Rjolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(717)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone (Forlì).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, con sede in Savignano sul Rubicone, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 12 ottobre 1939-XVIII, ai sensi dell'art. 5 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori Augusto Bilancioni e cav. uff. Luigi Giorgetti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì), ai termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(718)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone (Forlì)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il sig. Giovanni Buda è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano, con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(719)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami a 18 posti di vice segretario di gruppo B nell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sullo ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degl'impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, N. 05.12033, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre successivo, registro 2, Monopoli, foglio 92, col quale venne indetto un concorso per esami a 18 posti di vice segretario (grado 11) nel ruolo del personale amministrativo di 1ª categoria (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1940-XIX, n. 1836, che autorizza l'espletamento del suddetto concorso;

Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 20 febbraio 1940-XVIII, N. 05.2270, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo successivo, registro 1, Monopoli, foglio 140;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 18 posti di vice segretario (grado 11) nel ruolo del personale amministrativo di 1ª categoria (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, N. 05.12033, citato nelle premesse:

Ordine di graduatoria	COGNOME NOME E PATERNITÀ	VOTAZIONE OTTENUTA			
		Media dei punti riportati nelle prove scritte	Aliquota dei punti riportati nella prova facoltativa di lingue estere	Prova orale	Somma dei punti
1	Giovine Oreste di Alfonso . . .	7,50	—	9 —	16,50
2	Sicurella Giuseppe di Angelo .	7 —	0,40	9 —	16,40
3	Mavelli Giuseppe di Raffaele .	7,66	0,43	8 —	16,09
4	Ciambra Francesco Paolo fu Michele	7,83	0,20	7,50	15,53
5	Pelò Tullio di Nazzareno, applicato	8 —	—	7,50	15,50
6	Campisi Pasquale di Sebastiano	7,50	—	8 —	15,50
7	Franceschelli Vincenzo di Umberto, avventizio, nato il 9 novembre 1911	7,50	—	7,50	15 —
8	Scorza Mario di Alfredo, avventizio, nato il 29 luglio 1916	7 —	—	8 —	15 —
9	Piccialli Mario di Luigi, nato l'8 luglio 1920	7 —	—	8 —	15 —
10	Budini Carlo di Luigi	7 —	0,43	7,50	14,93
11	Lamonaca Pietro di Giuseppe .	7 —	0,40	7,50	14,90
12	Caponnetto Concetto di Angelo	7 —	—	7,50	14,50
13	Stagnitti Giovanni Antonino di Giuseppe	7,41	—	7 —	14,41
14	Galavotti Sauro di Giuseppe . .	7 —	—	7,25	14,25
15	Savio Armando di Luigi . . .	7 —	—	7 —	14 —
16	Cirincione Giovanni di Pietro .	7,50	—	6,25	13,75
17	Basile Carmelo di Luigi . .	7 —	0,20	6 —	13,20
18	Lazzarini Giovanni di Serafino	7 —	—	6 —	13 —

Art. 2.

I suddetti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine stabilito nella graduatoria di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1941-XIX.

Il Ministro: DI REVEL.

(733)

REGIA PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Vista la seguente graduatoria delle candidate al concorso ai posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Ferrara il 31 dicembre 1938-XVII, approvata con decreto Prefettizio n. 677 del 5 giugno 1940-XVIII:

1) Roveri Cesarina . . . . punti 56,890
2) Pelucchi Aldina . . . . » 54,625
3) Cristofori Dina . . . . » 54,004
4) Vallieri Cleonice . . . . » 53,011
5) Martinelli Antonietta . . . . » 52,940
6) Battaglia Maria . . . . » 52,808
7) Ricci Paolina . . . . » 52,636
8) Melotti Noemi . . . . » 52,620
9) Cavallari Maria . . . . » 52,316
10) Neri Linda . . . . » 52,104
11) Banzi Maria . . . . » 51,636
12) Lanzoni Cesarina . . . . » 51,491
13) Piva Dolores . . . . » 51,357
14) Guerrini Nelda Iris . . . . » 50,980
15) Caselli Armelinda . . . . » 50,125
16) Campana Giuseppina . . . . » 49,078
17) Alberghini Maria . . . . » 47,612
18) Trevisani Nella . . . . » 47,191
19) Calzolari Maria . . . . » 46,616
20) Gnani Pasquina . . . . » 46.475
21) Rossetti Marcellina . . . . » 46.409
22) Morelli Amulia . . . . » 45,411
23) Poli Maria Teresa . . . . » 44,526
24) Bolognesi Natalia . . . . » 44,429
25) Onofri Augusta . . . . » 43,750
26) Malacarne Igea . . . . » 43,579
27) Moretti Andreina . . . . » 43,125
28) Orlandi Rina . . . . » 42,855
29) Campana Eter . . . . » 42,700
30) Meletti Francesca . . . . » 42,542
31) Pellati Luisa . . . . » 40,704
32) Ghedini Dolores . . . . » 40.578
33) Beriani Emma . . . . » 39,909
34) Motta Roma . . . . » 39,194
35) Bombardi Lucia . . . . » 38,882
36) Gardini Irma . . . . » 35,825
37) Malacarne Adriana . . . . » 35,125

Viste le domande di ammissione al concorso e la indicazione delle sedi prescelte da parte delle prime graduate;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche condotte sono dichiarate vincitrici del concorso bandito il 31 dicembre 1938 XVIII. per n. 5 posti di ostetrica condotta nella provincia di Ferrara con destinazione delle condotte a fianco di ciascuna indicata:

1) Roveri Cesarina (Stellata-Bondeno);
2) Pelucchi Aldina (Mirabello-S Agostino);
3) Cristofori Dina (Alberone-Cento);
4) Vallieri Cleonice (Ambrogio-Copparo);
5) Martinelli Antonietta (Gambulaga-Portomaggiore).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e forme di legge.

Ferrara, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: DI SUNI

(723)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.